

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Legge 7/4/2014, N. 56 s.m.i - Circolari Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – n. 32/2014 e n. 35/2014

INDICE

PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Articolo 2 – Indizione dei Comizi elettorali e provvedimenti conseguenti

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 3 - Determinazione del corpo elettorale

Articolo 4 - Contenuto della lista sezionale degli aventi diritto al voto

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati

Articolo 6 - Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati

Articolo 7 - Sottoscrizioni e autenticazioni

ESAME DELLE CANDIDATURE

Articolo 8 – Presentazione ed esame delle liste. Adempimenti.

Articolo 9 - Termine per il compimento dei controlli

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Articolo 10 - Rappresentanti di lista

Articolo 11 - Materiale in dotazione ai seggi

Articolo 12 - Autenticazione delle schede

Articolo 13 - Operazioni di voto

Articolo 14 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

Articolo 15 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

Articolo 16 - Operazioni di scrutinio

Articolo 17 - Voti nulli

OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO

Articolo 18 – Operazioni propedeutiche alla proclamazione dei risultati

Articolo 19 – Proclamazione degli eletti

Articolo 20 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe

APPENDICE NORMATIVA

PREMESSA

Articolo 1 – Oggetto

Le seguenti istruzioni operative sono volte all'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto: *“Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni”*. *Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”* e della circolare n. 35/2014 del 19/08/2014 avente ad oggetto: *“Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitan, dei presidenti e dei consigli provinciali”*.

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Articolo 2 - Indizione dei Comizi elettorali e provvedimenti conseguenti

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della provincia e/o del Consiglio provinciale da adottare almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'elezione.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali, di cui al comma precedente, viene pubblicato sia all'albo pretorio informatico che nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data dell'elezione. Il medesimo decreto è trasmesso via pec a tutti i Comuni della provincia di Monza e della Brianza al fine di darne informazione ai Sindaci e ai Consiglieri comunali in carica.
3. Con Decreto del Presidente della Provincia è costituito l'Ufficio Elettorale provinciale nell'ambito della Segreteria generale, mandando al sig. Segretario Generale, che ne assumerà la responsabilità e la Presidenza, per l'individuazione dei suoi membri componenti e personale di supporto, nonché per la costituzione del seggio elettorale unico che opererà nella sede istituzionale dell'Ente di via Grigna, 13, Monza. Ai componenti dell'Ufficio e del Seggio Elettorale Unico e Speciale saranno applicate le disposizioni contrattuali vigenti che disciplinano il lavoro straordinario per le consultazioni elettorali.
4. Il Segretario generale, con proprio atto formalizza l'istituzione dell'Ufficio elettorale, il Seggio elettorale unico e Speciale; quest'ultimo incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale, sul territorio provinciale. Le domande di assistenza vengono trasmesse all'Ufficio elettorale entro sette giorni dalla data prevista per le elezioni.
5. Le elezioni per il Presidente e per il Consiglio provinciale si tengono in un'unica giornata, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nella sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza.
6. Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure sarà effettuato nel giorno successivo alle ore 8.00. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 3 - Determinazione del corpo elettorale

1. L'elettorato attivo ovvero il corpo elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei

consiglieri provinciali, ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, è costituito dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Monza e della Brianza, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.
3. I Segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e 32° giorno antecedenti quello della votazione, dovranno far pervenire - ove possibile con posta elettronica certificata - all'Ufficio Elettorale, apposita attestazione con l'elenco e le generalità complete (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica.
4. Sulla base delle attestazioni di cui al comma precedente, l'Ufficio Elettorale della Provincia predispone la lista sezionale degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito internet della Provincia, il 35° giorno antecedente quello della votazione, al fine del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Presidente e Consigliere provinciale.
6. Il corpo elettorale così individuato forma oggetto della lista sezionale. I cambiamenti del corpo elettorale intervenuti tra il 35° ed il giorno prima della votazione, sono immediatamente comunicati dai Segretari comunali all'Ufficio elettorale che provvede a prenderne nota sulla lista sezionale.
7. Sono eleggibili alla carica di Presidente della provincia, a norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, i sindaci dei comuni della provincia di Monza e della Brianza il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
8. Sono eleggibili a consigliere provinciale, a norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, i sindaci e i consiglieri comunali, in carica al momento delle elezioni, dei comuni della provincia di Monza e della Brianza.
9. La cessazione dalla carica di sindaco o consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di presidente o consigliere provinciale.
10. Il Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 56/2014, è composto da 16 (sedici) componenti, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza.
11. I componenti del Consiglio sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Provincia di Monza e della Brianza.
12. Il presidente è eletto, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a un candidato alla carica di Presidente della Provincia, che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34 della legge 56/2014. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

Articolo 4 – Contenuto della lista sezionale degli aventi diritto al voto

1. La lista sezionale comprende il corpo elettorale, in ordine alfabetico, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita), antepoendo il nome del sindaco ai nominativi dei Consiglieri, ordinato per fascia demografica del comune di appartenenza dell'elettore.
2. Ad ogni fascia demografica corrisponde un distinto colore che contraddistingue la scheda che l'elettore riceverà per esprimere il voto, avente per legge, un diverso "indice di ponderazione".
3. Nel caso in cui si verificano cambiamenti del corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, il Segretario del Comune interessato, ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.
5. Qualora tuttavia non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare il diritto di voto, purché si presenti al Presidente del seggio elettorale munito di certificazione rilasciata dal Segretario Comunale o da chi legittimamente

lo sostituisce o da altro dipendente del Comune interessato. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Articolo 5 – Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati si presentano alla Segreteria generale della Provincia di Monza e della Brianza, al Segretario generale o a chi legittimamente lo sostituisce, dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedente quello di votazione.

2. Le candidature sono presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (max 16 - min. 8) sottoscritte:

- da “almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto per i candidati **“alla carica di Consigliere provinciale”** ;
- da “almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto” per i **“candidati a Presidente della Provincia”**.

Il numero minimo di sottoscrizioni andrà calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al 35° giorno antecedente la votazione e pubblicato sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.

3. Si considerano prodotte in tempo utile le liste dei candidati consegnate dai loro presentatori, fisicamente presenti nella sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, che le hanno consegnate ai soggetti abilitati a riceverle, entro l’orario stabilito di cui al comma 1, a prescindere dall’avvio del loro esame.

4. Le disposizioni della legge 23.11.2012, n. 215 sulla rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali si applicano a partire dall’1.1.2019 nei termini di cui all’art. 1, comma 71 della Legge 56/2014 ss.mm.ii:

“Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’Ufficio Elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 (min. 8 - max 16) è inammissibile.”

Articolo 6 - Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati

1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su moduli a forma libera con il contrassegno, nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate dai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 14 della legge 53/1990.

2. La dichiarazione di presentazione consisterà in un atto principale (Modulo PL_1) e in un certo numero di atti separati (Modulo PL_2) sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione principale. La suddetta modulistica comprende:

- l’elenco delle sottoscrizioni;
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- duplice esemplare di contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (CD o altro

mezzo idoneo) nei formati <<.jpeg>> e <<.pdf>> con dimensioni minime 1600 pixel e densità di 300 dpi.

3. Qualora il contrassegno contenga i simboli di tali partiti o gruppi politici dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale del partito o gruppo politico in questione. L'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 14 dalla legge 53/1990.

4. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi.

Articolo 7 - Sottoscrizioni e autenticazioni

1. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
 - da “almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto” per i candidati “**alla carica di Consigliere provinciale**” ;
 - da “almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto” per i “**candidati a Presidente della provincia**” .

Il calcolo di tale numero andrà effettuato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al 35° giorno antecedente quello della votazione e successivamente pubblicato sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.

2. I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida solo la sottoscrizione autenticata per prima. Nel caso di contestualità delle sottoscrizioni, accertate mediante la medesimezza della data della loro autenticazione, è considerata valida la sottoscrizione relativa alla lista presentata per prima.

4. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati per l'elezione alla carica di Presidente della Provincia o a Consigliere provinciale possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricasazione delle candidature e della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale nel sorteggio delle liste e dei candidati a presidente ammessi, designando anche i rappresentanti di lista o di candidato a presidente presso il seggio.

In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al capolista delle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati. In analogo modo si procede per l'elezione del candidato presidente.

5. Le accettazioni e le firme di sottoscrizione delle liste devono essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 53/1990 esclusivamente nel rispetto delle competenze territoriali dei pubblici ufficiali autenticanti. In caso di autentica da parte di consiglieri comunali, andrà allegata alla dichiarazione di presentazione della lista la comunicazione di disponibilità presentata al Sindaco.

I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.

ESAME DELLE CANDIDATURE/LISTE

Articolo 8 – Presentazione ed esame delle liste. Adempimenti.

1. Il Segretario Generale, o chi legittimamente lo sostituisce, per ogni lista di candidati presentata, deve rilasciare a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti

depositati e trasmette l'intera documentazione all'Ufficio Elettorale.

2. In sede di esame e di ammissione delle liste, una volta ricevute dal Segretario Generale, l'Ufficio Elettorale svolge le seguenti operazioni:

- a) verifica che le liste dei candidati per le elezioni del consiglio provinciale e le singole candidature per le elezioni del presidente della provincia siano state presentate nei termini di legge (art. 1 commi 61 e 73, della legge 56/2014);
- b) verifica che i candidati alla carica di presidente della provincia siano presidente/consiglieri provinciali uscenti o sindaci di un comune della provincia, con mandato in scadenza non prima dei diciotto mesi dalla data delle elezioni;
- c) verifica che i candidati a consigliere provinciale siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica ovvero Consiglieri provinciali uscenti, ivi compreso il Presidente della Provincia, in carica al momento della cessazione del loro mandato elettivo;
- d) verifica per ogni lista che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature, debitamente autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90;
- e) verifica che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le relative sottoscrizioni delle liste, sia per l'elezione del consiglio, sia per le candidature a presidente della provincia da parte di elettori della rispettiva consultazione (art. 1 commi 61 e 70, Legge 56/2014);
- f) verifica la presenza nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature della specifica dichiarazione relativa alle condizioni di candidabilità ed eleggibilità dei candidati;
- g) verifica che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli provinciali non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e – qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale o europeo o nei consigli regionali – che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio Elettorale a provvedervi, pena la definitiva riconsiderazione della lista.

Articolo 9 - Termine per il compimento dei controlli

1. L'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste e candidature a Presidente presentate entro il 18° giorno antecedente quello di votazione comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista e ai candidati a presidente.

2. La lista deve essere riconsiderata se:

- a) presentata oltre i termini indicati nell'art. 1 commi 61 e 73 della legge 7/4/2014 n. 56;
- b) difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione a Consigliere provinciale o per più candidature a Presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima. La seconda si considera come non apposta ad ogni fine di legge in caso di contestualità si applica l'art. 7 comma 3 ultima proposizione;
- c) difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura, munita di contestuale dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità e di ineleggibilità per la specifica carica, debitamente autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90.

3. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio Elettorale assegna un termine massimo di ventiquattro ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente riconsiderata.

4. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

5. L'Ufficio Elettorale adotta entro il 15° giorno antecedente la data di votazione, l'atto finale nel

quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente ricusati.

6. Il giorno stesso o il giorno successivo l'Ufficio Elettorale procede, previa convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.

7. Le liste con i nominativi dei candidati a Presidente della Provincia ed a Consigliere provinciale, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente quello di votazione.

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Articolo 10 - Rappresentanti di lista

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al consiglio e della candidatura a presidente può designare un solo rappresentante della lista presso il seggio.

2. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista o del candidato presidente può essere effettuata esclusivamente dal capolista della lista di candidati per le elezioni del consiglio provinciale e dal candidato presidente.

3. Le designazioni, autenticate, ai sensi dell'art. 14 della legge 21.3.1990, n 53, devono pervenire all'Ufficio Elettorale entro le ore 15 del giorno antecedente quello di votazione oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. Il rappresentante della lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo della Camera dei deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente del seggio la tessera elettorale.

Articolo 11 - Materiale in dotazione al seggio

1. Al seggio, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio Elettorale le schede di voto.

2. Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla degli scrutatori.

3. In relazione al numero di elettori dei Comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato al seggio un corrispondente numero di schede di voto maggiorato del 10%.

4. Al seggio vanno consegnati, oltre al materiale di cancelleria, un'urna per ogni consultazione (una per il presidente ed una per il consiglio), nonché un esemplare di verbale delle operazioni del seggio ed una tabella di scrutinio per ciascuna consultazione.

5. Tutto il materiale necessario deve essere fornito dall'Ufficio Elettorale prima dell'inizio delle autenticazioni delle schede di votazione a partire dal venerdì immediatamente precedente alla data di votazione.

Articolo 12 - Autenticazione delle schede

1. Il seggio deve autenticare le schede di votazione in un numero corrispondente agli elettori iscritti nella lista sezionale.

2. L'operazione di autenticazione consiste nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Amministrazione Provinciale.

3. Il seggio elettorale, si insedia il pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni, dalle ore 16 in poi. E' tuttavia possibile prevedere l'insediamento del seggio la domenica mattina alle ore 6 al fine di procedere all'autenticazione delle schede prima dell'inizio delle votazioni. Su ciò decide autonomamente il Presidente del seggio.

4. Alle operazioni di insediamento del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista intervenuti.

Articolo 13 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata, dalle ore 8 alle ore 20, del giorno fissato per le votazioni alla presenza dei rappresentati di lista e dei candidati a presidente, se designati.
2. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere conosciuti per conoscenza diretta e personale da parte di uno dei componenti del seggio.
3. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore.
4. Il Presidente consegna all'elettore la/le scheda/e di voto e una penna biro di colore nero per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina.
5. L'elettore, a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, riceverà le schede di voto, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione del Consiglio provinciale, se l'elezione dei due organi è contestuale. Le schede hanno un colore diverso e l'elettore esprimerà un voto avente, per legge, un diverso valore, secondo l'indice di ponderazione.
6. Le schede di voto presentano, sulla parte esterna, l'indicazione della fascia demografica a cui appartiene il comune dell'amministratore elettore.
7. L'elettore, dopo aver votato, ripiega le schede e le consegna al Presidente del seggio che le inserisce nella rispettiva apposita urna.
8. Uno degli scrutatori prende nota, nella lista sezionale, che l'elettore ha votato. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda potrà essere immediatamente eliminata prendendone nota a verbale.
9. Durante l'operazione di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti del seggio fra cui il Presidente o il suo delegato.
10. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nel locale del seggio, quest'ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente dovrà essere conteggiato il numero di votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze.

Articolo 14 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Provincia che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34 della L. 56/2014.
2. L'elettore appone un segno di voto sul cognome e nome del candidato stampato sulla scheda.

Articolo 15 - Modalità di espressione del voto per la lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34 della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati, scrivendo il cognome del candidato sulla riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e/o sopra il contrassegno. In caso di omonimia, l'elettore può esprimere la preferenza per uno dei candidati scrivendo il nome ed il cognome del candidato.

Articolo 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono, alla presenza di eventuali rappresentati di lista designati e intervenuti, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione.

2. Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta.
3. I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti nelle tabelle di scrutinio composte da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della provincia di Monza e della Brianza.
4. In ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Nelle tabelle di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuito ad ogni lista per ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Articolo 17 - Voti nulli

1. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.
2. Sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
 - non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore;
 - contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;
 - i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata.
3. Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti del seggio ed in particolare del Presidente.
4. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide su contestazioni, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.
5. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO

Articolo 18 – Operazioni propedeutiche alla proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio Elettorale provvede alla proclamazione dei risultati in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio.
2. L'Ufficio Elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni, che risultino documentati nei verbali delle operazioni di seggio e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella redazione dei verbali del seggio. Le operazioni dell'Ufficio Elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.
3. Alla proclamazione si provvede il giorno stesso, o al massimo il giorno successivo, delle operazioni di scrutinio in un'unica soluzione e precisamente all'ultimazione delle operazioni di calcolo dei voti assegnati, alla presenza dei rappresentanti di lista.
4. La proclamazione potrà avvenire anche il giorno successivo in presenza del protrarsi delle operazioni. Di ciò viene fornita immediata informazione ai rappresentanti di lista.

Articolo 19 – Proclamazione degli Eletti

1. L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica tenendo conto dei dati del censimento ufficiale della popolazione dell'anno 2011 e seguendo i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge 56/2014.
2. L'indice di ponderazione dovrà essere ricalcolato dall'Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) dell'allegato A alla legge 56/2014, il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle

elezioni.

3. Per le elezioni del Presidente della Provincia, l'Ufficio elettorale, accerta la cifra complessiva dei voti ponderati di ogni candidato; conseguentemente, forma la graduatoria tra tutti i candidati, proclamando eletto Presidente della Provincia il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti, ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

4. Per le elezioni del Consiglio provinciale, l'Ufficio elettorale, accerta per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero di voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato; conseguentemente, forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate.

Successivamente, l'Ufficio assegna a ciascuna lista il numero dei consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (comma 36 legge 56/2014).

In ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista l'Ufficio Elettorale proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (comma 37 legge 56/2014). A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38 legge 56/2014).

5. Il verbale di proclamazione viene trasmesso, al Segretario Generale della Provincia, per la conservazione.

Articolo 20 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe

1. I nominativi dei candidati proclamati eletti alle cariche di Presidente della Provincia e di Consigliere della Provincia sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale entro il 3° giorno successivo a quello della loro proclamazione.

2. Successivamente alla proclamazione degli eletti effettuata dall'Ufficio Elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri provinciali, previste dal comma 78 della legge 56/14, possono essere effettuate direttamente dal Consiglio provinciale.

APPENDICE NORMATIVA

Normativa di riferimento per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale:

1. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” s.m.i.

2. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” Normativa relativa all'autenticazione delle firme:

- Art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53 e successive modifiche:

“1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al Sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”.

Legge 56/2014 e s.m.i. allegato A (articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è

ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000.